

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2006

che stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽²⁾, ha precisato le condizioni in cui può essere concessa una restituzione particolare per i pezzi disossati provenienti da bovini maschi adulti esportati verso i paesi terzi.
- (2) Ai fini del corretto funzionamento del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1964/82, il legislatore ha previsto in particolare di lasciare agli operatori la possibilità di ricorrere, per le carni disossate di bovini maschi adulti, al regime di deposito doganale o di zona franca previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾.
- (3) Le modalità e le condizioni generali di attuazione del pagamento anticipato della restituzione per i prodotti sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca sono state precisate al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾.
- (4) Le condizioni specifiche di applicazione del pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale o di zona franca sono state fissate dal regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esporta-

zione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca ⁽⁵⁾. Tali condizioni sono state adottate per completare e precisare quanto disposto dai regolamenti (CEE) n. 565/80 e (CE) n. 800/1999, in particolare in materia di controlli, per le carni disossate di bovini maschi adulti.

- (5) Le misure stabilite dal regolamento (CEE) n. 565/80 nonché le corrispondenti misure di applicazione stabilite al titolo II, capo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 sono state abrogate dal regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione. A seguito dell'abrogazione di queste misure, le misure specifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 456/2003 sono divenute obsolete e sono state anch'esse abrogate dallo stesso regolamento.
- (6) Il pagamento anticipato della restituzione per le carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale è stato ed è attualmente utilizzato per le esportazioni verso i paesi terzi. L'interesse manifestato dagli operatori nei confronti di questo sistema è legato in particolare alla flessibilità che offre per la preparazione delle ordinazioni, data soprattutto la possibilità di immagazzinare le carni in questione per un periodo massimo di quattro mesi prima dell'esportazione e di congelarle durante tale periodo di magazzinaggio.
- (7) In assenza di nuove disposizioni, gli operatori perderanno la flessibilità offerta dal regime precedente e incontreranno difficoltà supplementari sui mercati esterni per l'esportazione di carni disossate di bovini maschi adulti. È opportuno limitare nella misura del possibile le conseguenze dell'abrogazione delle suddette misure. A tal fine occorre prevedere per gli operatori la possibilità di continuare a sottoporre le carni disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale prima dell'esportazione e di precisare per queste carni le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione successivamente al magazzinaggio.
- (8) In quest'ambito è fondamentale precisare le condizioni di ingresso delle carni nel suddetto regime e, al fine di garantire la tracciabilità delle carni di bovini maschi adulti durante il magazzinaggio, prevedere che gli operatori predispongano e tengano aggiornata una base dati informatizzata preliminarmente approvata dall'autorità doganale.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.

⁽⁵⁾ GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1713/2006.